



# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

## RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

### PROPOSTA N.19 del 04-05-16

**Ufficio: TECNICO**

**OGGETTO: Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2016 - 2018**

#### Seduta Consiliare del

Presenti Assenti			Presenti Assenti		
ROMITO ANDREA			GARDELLINI MICHELE		
CECUTTI TIZIANO			ROMEO GAETANO		
MARCHINA PAOLO			FLORAN CLAUDIO		
SARA ALESSANDRO			CORNELIO LUCA		
FORNASIER ALESSANDRO			VIDONI ANDREA		
CATTAROSSO ELISABETTA			SGUAZZERO LUCA		
BERTOLUTTI CLAUDIO			BELTRAME LORENA		
BALLICO PIETRO			PICCO FLAVIO		
MERLUZZI LORENZO					

APPROVATA normale

APPROVATA immediatamente eseguibile

APPROVATA salvo ratifica + controllo

RINVIATA

# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

---

## PARERE SU PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267)

**OGGETTO: Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2016 - 2018**

---

**Ufficio: TECNICO**

***PARERE TECNICO***

***PARERE CONTABILE***

***COPERTURA FINANZIARIA***

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, che all'art. 58, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
- il successivo comma 2, che prevede che "l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità e' comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente";

**DATO ATTO** che l'art. 42, comma 2, lett. 1) TUEL 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

**CONSIDERATO** che il Servizio Finanziario ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo un elenco d'immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;

**RILEVATO** che l'elenco d'immobili, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

**VISTA** la L.R. 09/01/2006 n. 1 recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia";

### **RICHIAMATI:**

- il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal Responsabile del servizio interessato, sulla proposta;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio finanziario, sulla proposta;

### **PROPONE**

1. di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari rappresentato dal seguente elenco sintetico degli immobili interessati:

<i>Descrizione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Situazione attuale</i>
//	Valorizzazione	//



<i>Ex scuola elementare di Ravosa Piazza Visinance</i>	<i>Alienazione integrale</i>	<i>In proprietà – Prevista alienazione mediante bando pubblico.</i>
--	------------------------------	---

2. di consentire che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2015/2017;
3. di dare atto che il piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2016.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione a fianco riportata;

Atteso che gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio interessato, sulla proposta;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio finanziario, sulla proposta;

Con voti favorevoli unanimi, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese,

### DELIBERA

di approvare la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata.





# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

## RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

### PROPOSTA N.22 del 23-05-16

Ufficio: **TRIBUTI**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2016**

#### Seduta Consiliare del

Presenti Assenti			Presenti Assenti		
ROMITO ANDREA			GARDELLINI MICHELE		
CECUTTI TIZIANO			ROMEO GAETANO		
MARCHINA PAOLO			FLORAN CLAUDIO		
SARA ALESSANDRO			CORNELIO LUCA		
FORNASIER ALESSANDRO			VIDONI ANDREA		
CATTAROSSO ELISABETTA			SGUAZZERO LUCA		
BERTOLUTTI CLAUDIO			BELTRAME LORENA		
BALLICO PIETRO			PICCO FLAVIO		
MERLUZZI LORENZO					

APPROVATA normale

APPROVATA immediatamente eseguibile

APPROVATA salvo ratifica + controllo

RINVIATA

# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

---

## PARERE SU PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267)

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2016**

---

**Ufficio: TRIBUTI**

### ***PARERE TECNICO***

---

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Tecnico

Povoletto, li

Il Responsabile Servizio

PASCOLO STEFANIA

### ***PARERE CONTABILE***

---

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Contabile

Povoletto, li

Il Responsabile Servizi Finanziari

PASCOLO STEFANIA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES, che pertanto dal primo gennaio 2014 è stato sostituito dalla nuova Tassa sui rifiuti denominata TARI;

**VISTO** i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI e in particolare i commi da 641 a 669 e poi da 682 a 705, dettano la disciplina legislativa specifica della nuova tassa sui rifiuti;

**VISTO** l'art. 1, comma 650 della (Legge di stabilità 2014) di cui sopra, che prevede che la Tassa sui Rifiuti (TARI) sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;

**VISTO** inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge n. 147/2013 il Comune, nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), e che l'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prescrive che deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente;

**RAVVISATA** quindi la necessità di provvedere all'approvazione del Piano Finanziario come risulta dal documento che si allega al presente provvedimento quale Allegato A), riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione come definite dal D.P.R. n. 158/1999;

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio Comunale in data 25-08-2014 deliberazione n. 17 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016;



**ACCERTATA** la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo statuto comunale;

Con voti...

#### PROPONE

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano Finanziario per l'anno 2016 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, identificato quale Allegato A;


2) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

3) di trasmettere il presente atto all'Osservatorio nazionale dei rifiuti c/o Ministero dell'ambiente – Via Cristoforo Colombo n. 44 00147 ROMA così come previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Successivamente, con voti

#### PROPONE

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.5.2004, n. 17.



**Comune di Povoletto**  
*Provincia di Udine*

**RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA  
TASSA sui RIFIUTI (TARI)**

**Comune di POVOLETTO**

**ANNO 2016**

Legge 147 del 27/12/2013  
D.P.R. 158/1999 art. 8

## SOMMARIO

<b>Premessa.....</b>	<b>3</b>
<b>Il servizio di igiene ambientale per l'anno 2016 .....</b>	<b>5</b>
<b>Raccolta e trasporto R.U. indifferenziati.....</b>	<b>6</b>
<b>Trattamento e smaltimento RU indifferenziati.....</b>	<b>7</b>
<b>Raccolta, trasporto e invio ad impianti di recupero/riciclaggio dei rifiuti delle raccolte differenziate .....</b>	<b>8</b>
<b>Previsione produzione rifiuti anno 2016 .....</b>	<b>9</b>
<b>Dati Finanziari .....</b>	<b>10</b>



## Premessa

Il presente documento è relativo alla **TARI** (Tributo Servizio Rifiuti) quale componente dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C.", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- a. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- b. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

1. **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
2. **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
3. **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI.

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:

a) per quanto riguarda la **TARI**:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la **TASI**:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la **TASI** è diretta.

Il comma 651 così recita "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158" e il successivo comma 652 recita " Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti", confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.

Anche per l'anno 2016 rimane attuale lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe adottato a decorrere dall'01.01.2013 con istituzione della TARES.

L'insieme quindi dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è determinato con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di un dettagliato piano finanziario, redatto in conformità all'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, che comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specificazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

Il piano deve essere accompagnato da una relazione che indichi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio;
- c) la ricognizione degli impianti;
- d) gli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

Per la determinazione del costo riferito unicamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, è necessaria la redazione del **Piano finanziario** da strutturare in base ai criteri ed agli elementi definiti dal D.P.R. 158/1999.

Il Piano finanziario si pone quindi come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI.

Il suddetto documento prevede anche una parte descrittiva, nel seguito sviluppata, che illustra l'attuale modello gestionale ed organizzativo del servizio, i risultati ottenuti ed i termini di miglioramento da introdurre.



## Il servizio di igiene ambientale per l'anno 2016

Le attività, le modalità e gli standard di qualità del servizio di Igiene Ambientale nell'ambito del territorio cittadino sono affidate in *house providing* alla società Net S.p.a. - Soggetto a totale capitale pubblico derivante dalla fusione con il CSR S.p.a. intervenuta nell'anno 2011.

Per l'anno 2016 Net si pone come obiettivo qualificante il mantenimento dei buoni livelli qualitativi raggiunti e l'ulteriore miglioramento delle raccolte differenziate, unitamente, per quanto possibile, all'attuazione di interventi e strategie per il contenimento della crescita della produzione procapite dei rifiuti urbani ed assimilati, che dovrebbero essere stabilite dallo Stato e dalle Regioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.

Nell'anno 2015 è stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata complessiva pari al 56% valore inferiore a quanto stabilito del D.Lgs. 152/2006 che fissava l'obiettivo finale del 65% per l'anno 2012.

La prevenzione, il recupero ed il riciclaggio continuano ad essere le operazioni primarie da attuare, sia per ottemperare ai dettati di legge, sia per contribuire ad una effettiva tutela dell'ambiente, sia per ovviare alla perdurante carenza di impianti di trattamento e smaltimento nella Provincia di Udine. Carenza che, come già negli anni precedenti, ha nuovamente obbligando a conferire in impianti fuori Regione anche nel 2015 una minima parte degli scarti prodotti dall'impianto di via Gonars, oltre a tutto il CDR prodotto e a parte delle frazioni raccolte in forma differenziata (FORSU, plastica, RAEE).

Va premesso che la produzione complessiva di rifiuti urbani (indifferenziati e differenziati) ha avuto negli ultimi anni la seguente evoluzione

<b>R.U. Totali (indifferenziati e differenziati) raccolti nel Comune di Povoletto</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>PREV 2016</b>
Raccolta in Ton/Anno	2493,75	2652	2652

Si descrive sinteticamente nel seguito il modello gestionale ed organizzativo adottato per lo svolgimento di tutti i servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti, svolti da Net S.p.a. per il comune di Povoletto.

I principali servizi svolti da Net sul territorio sono i seguenti:

1. Raccolta e trasporto R.U. indifferenziati – frequenza bisettimanale
2. Trattamento e smaltimento R.U. indifferenziati
3. Raccolta, trasporto e invio ad impianti di recupero/riciclaggio dei rifiuti delle raccolte differenziate
  - 3.1 Rottami ferrosi – frequenza su necessità
  - 3.2 Carta – frequenza quindicinale
  - 3.3 Cartone – frequenza su necessità
  - 3.4 Plastica – frequenza quindicinale
  - 3.5 Vetro – frequenza settimanale
  - 3.6 Legno – frequenza su necessità
  - 3.7 Verde – frequenza su necessità
  - 3.8 FORSU – frequenza settimanale
  - 3.9 Ingombranti – frequenza su necessità
  - 3.10 Pile esauste e farmaci scaduti – frequenza su necessità
  - 3.11 RAEE – frequenza su necessità
  - 3.12 Altre raccolte monomateriale – frequenza su necessità
4. Spazzamento strade e piazze pubbliche – frequenza su necessità

Con riferimento all'art. 8 comma 3 del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, per ciascuno dei servizi e sottoattività sopra elencati si fornisce sintetica relazione inerente in particolare ai seguenti elementi:

- a. Modello gestionale ed organizzativo
- b. Livelli di qualità del servizio
- c. Ricognizione degli impianti esistenti



- d. Indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto alle annualità precedenti.

### **Raccolta e trasporto R.U. indifferenziati**

#### **a. Modello gestionale ed organizzativo**

Il territorio viene servito con raccolta stradale a cassonetti: l'attuale impostazione è basata su ritiri bisettimanali, è quella conseguente all'introduzione della raccolta differenziata con cadenza sempre bisettimanale.

Va ricordato che nel tempo si è provveduto alla sostituzione dei vecchi cassonetti mobili da 1.100 litri con gli attuali cassonetti della stessa tipologia, cassonetti che sono stati in seguito adottati ed impiegati anche per il potenziamento della raccolta differenziata della carta e della plastica, e con l'implementazione delle campane del vetro.

#### **b. Livelli di qualità del servizio**

Al fine di ridurre il disagio arrecato ai cittadini con il rumore prodotto dagli autocompattatori, vengono adottati particolari accorgimenti: i percorsi di svuotamento vengono continuamente alternati nell'ambito dei due possibili orari di servizio. Inoltre, anche all'interno di ognuno dei due orari di servizio, i giri vengono iniziati in punti diversi del percorso prestabilito, in modo da non transitare lungo una stessa via sempre alla stessa ora.

In caso di festività infrasettimanale, il servizio può essere:

- svolto ugualmente se sono aperti e funzionanti anche gli impianti di trattamento e smaltimento;
- in parte anticipato al giorno prima o posticipato al giorno dopo, in base alle necessità dettate dall'effettiva produzione di rifiuti del particolare periodo dell'anno e/o della particolare zona del territorio.

In caso di doppia festività il servizio viene assicurato sempre nel corso di almeno una delle due giornate, di regola in quella di minore importanza.

Il posizionamento dei contenitori stradali è attuato con la valutazione preventiva dell'amministrazione comunale, ai sensi del Codice della Strada vigente.

#### **c. Ricognizione degli impianti esistenti**

Tutti i rifiuti solidi urbani indifferenziati sono sempre stati conferiti e trattati nell'impianto di via Gonars che nel 2005 è stato conferito in proprietà dal Comune di Udine a Net S.p.A.

A tal proposito si veda il seguente **Titolo – Trattamento e smaltimento RU indifferenziati**.

#### **d. Indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto alle annualità precedenti.**

Si riporta di seguito l'evoluzione quantitativa dei rifiuti indifferenziati rispetto al totale dei rifiuti raccolti per gli anni 2015.

<b>RSU indifferenziati</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>PREV 2016</b>
Raccolta in Ton/Anno	1081,54	1166	1166
% sul totale RSU	43	44	44
Kg per abitante/Anno (ca)	196	212	212

### Modalità di raccolta (esclusivamente con cassonetti stradali)

Contenitori stradali e di prossimità	2014	2015	PREV 2016
Raccolta in Ton/Anno	2493,75	2652	2652
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)	1/2	1/2	1/2

### Trattamento e smaltimento RU indifferenziati

#### a. Modello gestionale ed organizzativo

Tutti i rifiuti solidi urbani indifferenziati sono stati conferiti e trattati negli impianti di Net S.p.A., di via Gonars (principalmente) e di San Giorgio di Nogaro.

Net ne assicura la gestione complessiva di quello di Udine, essendo intestataria anche dell'autorizzazione all'esercizio dello stesso, avendone per contro affidato in appalto la conduzione tecnica, operativa e manutentiva, alla Società Daneco Impianti S.r.l.. Per quello di San Giorgio di Nogaro invece è la Società Daneco Impianti S.r.l. che effettua la gestione complessiva per conto di Net.

#### b. Livelli di qualità del servizio

Il trattamento dei rifiuti indifferenziati nell'impianto di Udine, in particolare, consente il recupero di ulteriori quantitativi di materiali (CDR, compost e materiali ferrosi), che si aggiungono quindi a quanto viene raccolto in forma differenziata e per i quali pertanto si evita, assieme anche alle perdite di processo, lo smaltimento in discarica.

Come si rileva dai dati riportati nei dati seguenti, nel 2015, con riferimento ai rifiuti indifferenziati in ingresso all'impianto, si è mantenuta, in termini percentuali, la quantità di CDR inviato a termovalorizzazione, pur essendo a volte difficoltoso reperire idonei impianti a livello nazionale.

#### c. Ricognizione degli impianti esistenti

La gestione degli impianti di trattamento della Net. S.p.a. è fortemente influenzata dal collocamento sul mercato dei prodotti finiti e degli scarti.

Gli impianti sono del tipo meccanico-biologico e necessitano di ulteriori impianti per il successivo trattamento dei sovralli generati. In particolare di discarica e di termorecupero, la cui disponibilità è molto limitata a livello locale, condizione questa che costringe Net alla continua ricerca di "terminali" di destino dei sovralli.

Per il CDR anche nell'anno 2015 si è fatto ricorso ad impianti di termovalorizzazione esclusivamente extraregionali, che, ubicati in Emilia Romagna, in Lombardia, hanno comportato di conseguenza anche notevoli costi di trasporto



## Raccolta, trasporto e invio ad impianti di recupero/riciclaggio dei rifiuti delle raccolte differenziate

### Generalità

Si riportano di seguito i dati relativi alle raccolte differenziate, complessivi e distinti per materiale, riferiti al periodo 2015 con indicazioni relative alle frequenze e modalità con cui le stesse vengono effettuate (raccolta domiciliare, contenitori stradali di prossimità per la raccolta differenziata, piattaforme ecologiche) distinte altresì per le diverse zone cittadine.

<b>RD (dati aggregati)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>PREV 2016</b>
Ton/Anno Raccolte	1412,21	1486	1486
Kg per abitante/Anno	256	270	270
% sul totale RSU	57%	56%	56%

Le raccolte differenziate effettuate nel Comune di Povoletto hanno ricevuto nell'ultimo anno un notevole impulso, tanto da essere passate dal 45% del 2013 al 56% dell'anno 2015, rispetto al totale dei rifiuti raccolti.

Tale risultato è stato conseguito negli anni con l'attivazione di determinate tipologie di materiali (es. vetro, plastica, organico), il potenziamento ed il miglioramento dei sistemi di raccolta, e con la messa a regime delle frequenze di servizio.

Nell'anno 2015 si proseguirà, ove occorrente, con l'eventuale ricollocazione/potenziamento di taluni contenitori stradali per rendere maggiormente agevole i conferimenti da parte delle utenze.

Il Centro di raccolta è aperto, rispondendo ai requisiti stabiliti dal D.M. 08.04.2008 e successive.



**Previsione produzione rifiuti anno 2016**

Nell'anno 2016, sulla base del trend degli anni precedenti, si prevede la produzione dei sottoelencati quantitativi e tipologie di rifiuti

CER	DESCRIZIONE	Ton. /anno
150101	imballaggi di carta e cartone	29,16
150102	imballaggi di plastica	142,146
150103	imballaggi in legno	110,79
150107	imballaggi di vetro	205,14
150111	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	0,378
160103	pneumatici fuori uso	7,36
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	0,312
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	0,028
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	237,58
200101	carta e cartone	214,26
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	181,42
200113	solventi	0,068
200121	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	0,515
200123	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	17,02
200125	oli e grassi commestibili	1,45
200126	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	1,56
200127	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	2,64
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	0,746
200133	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	1,742
200135	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	17,465
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	32,636
200140	metallo	32,9
200201	rifiuti biodegradabili	149,28
200301	rifiuti urbani non differenziati	1166,16
200303	residui della pulizia stradale	54,26
200307	rifiuti ingombranti	65,42
TOTALE		2672,436

Dati Finanziari				
COMUNE DI POVOLETTO		ABITANTI AL 31/12/15 N. 5471		COSTO IVA INSERITO
PIANO FINANZIARIO 2016				
COSTI DI GESTIONE	TOTALE CG	243.772,68		
Costi di Gestione dei servizi sui RSU Indifferenziati (CGIND)	TOT CGIND	139.053,41		
	Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)	5.225,00		
	Costi Raccolta e Trasporto (CRT)	33.032,93		
	Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	95.795,48		
	Altri Costi (AC)	5.000,00		
Costi di Gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD)	TOT CGD	104.719,27		
	Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD)	83.406,95		
	Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	21.312,32		
COSTI COMUNI	TOTALE CC	289.831,30		
	Costi Amministrativi dell'Accertamento(CARC)	52.858,62		
	Costi Generali di Gestione (CGG)	238.772,68		
	Costi Comuni Diversi (CCD)	- 1.800,00		
COSTI D'USO DEL CAPITALE	TOTALE CK	11.396,02		
	Ammortamenti	11.396,02		
	Accantonamenti	-		
	Remunerazione capitale investito (R)	-		
TOTALE				545.000,00

TF (costi fissi) = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK	311.452,32
TV (parte variabile) = CRT + CTS + CRD + CTR	233.547,68
<b>TOTALE</b>	<b>545.000,00</b>



# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

## RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

### PROPOSTA N.23 del 23-05-16

Ufficio: **TRIBUTI**

**OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016**

Seduta Consiliare del

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ROMITO ANDREA			GARDELLINI MICHELE		
CECUTTI TIZIANO			ROMEO GAETANO		
MARCHINA PAOLO			FLORAN CLAUDIO		
SARA ALESSANDRO			CORNELIO LUCA		
FORNASIER ALESSANDRO			VIDONI ANDREA		
CATTAROSSO ELISABETTA			SGUAZZERO LUCA		
BERTOLUTTI CLAUDIO			BELTRAME LORENA		
BALLICO PIETRO			PICCO FLAVIO		
MERLUZZI LORENZO					

APPROVATA normale

APPROVATA immediatamente eseguibile

APPROVATA salvo ratifica + controllo

RINVIATA



# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

---

## PARERE SU PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267)

**OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016**

---

**Ufficio: TRIBUTI**

### ***PARERE TECNICO***

---

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Tecnico

Povoletto, li

Il Responsabile Servizio

PASCOLO STEFANIA

### ***PARERE CONTABILE***

---

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Contabile

Povoletto, li

Il Responsabile Servizi Finanziari

PASCOLO STEFANIA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES, che pertanto dal primo gennaio 2014 è stato sostituito dalla nuova Tassa sui rifiuti denominata TARI;

**VISTO** i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI e in particolare i commi da 641 a 669 e poi da 682 a 705, dettano la disciplina legislativa specifica della nuova tassa sui rifiuti;

**VISTO** l'art. 1, comma 650 della (Legge di stabilità 2014) di cui sopra, che prevede che la Tassa sui Rifiuti (TARI) sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;

**VISTO** inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge n. 147/2013 il Comune, nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), e che l'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prescrive che deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente;

**VISTO** il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

**CONSIDERATO** che nell'odierna seduta è stata altresì sottoposta a questo Consiglio comunale la deliberazione per l'approvazione del Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio tributi per l'anno 2016;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, determinate sulla base del Piano finanziario come sopra deliberato e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**CONSIDERATO** che nella scelta dei coefficienti di adattamento si sono adottati gli stessi criteri applicati in regime TARI 2015;



**RITENUTO**, relativamente alle utenze domestiche, di utilizzare coefficienti di adattamento KA e KB nella misura media per tutti i nuclei familiari;

**RITENUTO**, relativamente alle utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di adattamento KC e KD nella misura minima per le categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), 24 (bar, caffè, pasticceria) e 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) a seguito di opportuna analisi delle ridotte dimensioni aziendali e del modesto bacino di utenza prevalentemente locale che presuppone una esigua produzione di rifiuti e nella misura massima per le restanti categorie, ritenendo per queste ultime adeguato il coefficiente prescelto;

**VISTO** l'art. 9/bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla Legge 80/2014 prevede che a partire dall'anno 2015 ai fini della detassazione IMU è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che sulla suddetta unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

**VISTO** l'art. 37 della L. 221/2015 stabilisce che alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani;

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio Comunale in data 25.08.2014 deliberazione n. 17 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2016;

**ACCERTATA** la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**ATTESO** che gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con voti ...

#### P R O P O N E

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa la suddivisione



dell'entrata tariffaria nella percentuale complessivamente arrotondata del 85% per quelle domestiche (Td) e nel 15% per quelle non domestiche (Tnd), suddivisione determinata per differenza tra produzione globale annua di rifiuti (QT) e produzione annua delle utenze non domestiche (Qnd), dove Qnd è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti dalla moltiplicazione dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività;

3. di applicare la riduzione di due terzi ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza come previsto dall'art. 9/bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla Legge 80/2014;
4. di stabilire una riduzione del 10% della quota variabile alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana come previsto dall'art. 37 della L. 221/2015;
5. di approvare le tariffe del Tassa sui Rifiuti "TARI" anno 2016, come risultanti da prospetto allegato A;
6. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
7. di stabilire, per l'anno 2016, il versamento della TARI in due rate scadenti il giorno 16 dei mesi di ottobre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di ottobre;
8. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti...

## PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.05.2004 n. 17, in quanto delibera collegata al Bilancio di Previsione.



Prospetto di Ripartizione dei Costi						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = C_{tuf} + C_{tuv}$ € 463.250,00	% costi fissi utenze domestiche	85,00 %	C <sub>tuf</sub> - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$C_{tuf} = \Sigma TF \times 85,00\%$	€ 264.734,47
		% costi variabili utenze domestiche	85,00 %	C <sub>tuv</sub> - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$C_{tuv} = \Sigma TV \times 85,00\%$	€ 198.515,53
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = C_{tnf} + C_{tnv}$ € 81.750,00	% costi fissi utenze non domestiche	15,00%	C <sub>tnf</sub> - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$C_{tnf} = \Sigma TF \times 15,00\%$	€ 46.717,85
		% costi variabili utenze non domestiche	15,00%	C <sub>tnv</sub> - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$C_{tnv} = \Sigma TV \times 15,00\%$	€ 35.032,15

Tariffe Utenze Domestiche		
Tariffa utenza domestica		Tariffa fissa
		Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,570320
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,670126
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,748545
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,812706
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,876867
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,926770

Tariffa Utenze non Domestiche		
Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa
		Tariffa variabile
2.1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO	0,448767
2.2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	/
2.3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,401881
2.4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	0,589425
2.5	STABILIMENTI BALNEARI	/
2.6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,341599
2.7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,098475
2.8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,723386
2.9	CASE DI CURA E RIPOSO	/
2.10	OSPEDALI	0,864044
2.11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	1,018099
2.12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,408579
2.13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,944421
2.14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,205643
2.15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI E CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUA	/
2.16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	/
2.17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	0,991307
2.18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO,FABBRO,ELETTRICISTA	0,689896
2.19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,944421
2.20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,616217
2.21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,730084
2.22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	3,730798
2.23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	/
2.24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	2,652416
2.25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,848653
2.26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,748183
2.27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	/
2.28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,835257
2.29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	/
2.30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	/







# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

## RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

### PROPOSTA N.24 del 27-05-16

Ufficio: **RAGIONERIA**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2016 E CONFERMA VALORI AREE EDIFICABILI**

*Seduta Consiliare del*

Presenti Assenti			Presenti Assenti		
ROMITO ANDREA			GARDELLINI MICHELE		
CECUTTI TIZIANO			ROMEO GAETANO		
MARCHINA PAOLO			FLORAN CLAUDIO		
SARA ALESSANDRO			CORNELIO LUCA		
FORNASIER ALESSANDRO			VIDONI ANDREA		
CATTAROSSO ELISABETTA			SGUAZZERO LUCA		
BERTOLUTTI CLAUDIO			BELTRAME LORENA		
BALLICO PIETRO			PICCO FLAVIO		
MERLUZZI LORENZO					

APPROVATA normale

APPROVATA immediatamente eseguibile

APPROVATA salvo ratifica + controllo

RINVIATA

# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

---

## PARERE SU PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267)

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL=  
L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2016 E  
CONFERMA VALORI AREE EDIFICABILI**

---

**Ufficio: RAGIONERIA**

### ***PARERE TECNICO***

---

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Tecnico

Povoletto, li

Il Responsabile Servizio  
PASCOLO STEFANIA

### ***PARERE CONTABILE***

---

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Contabile

Povoletto, li

Il Responsabile Servizi Finanziari  
PASCOLO STEFANIA

### ***COPERTURA FINANZIARIA***



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/08/2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria (IMU), per quanto non superato da modifiche normative intervenute successivamente alla sua adozione;

**VISTO** il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

**VISTO** il D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, in particolare gli artt. 52 e 59 sulla potestà regolamentare dei Comuni, limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;

**VISTO** l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, e da ultimo modificato dalla Legge 27/12/2013, n.147, che stabilisce:

-al comma 6, che l'aliquota base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i comuni di modificare l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali in aumento o diminuzione;

-al comma 7, che l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e relativa pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, tenuto conto che il comma 707 dell'art.1 della legge n.147 del 27/12/2013 stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8 e A/9;

-al comma 10, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per le categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);



**CONSIDERATO** che, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta, oltre all'abitazione principale e le sue pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una categoria), le seguenti fattispecie:

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola (comma 708 L.147/2013; nel Comune di Povoletto erano già esenti in quanto comune classificato "parzialmente montano" nell'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

**CONSIDERATO** anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

**CONSIDERATO** altresì che l'art. 9/bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla Legge 80/2014 prevede che, a decorrere dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**CONSIDERATO** l'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ripristina, a decorrere dal 01/01/2016, il criterio contenuto nella Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

**DATO ATTO** pertanto, che dal 01/01/2016, nel territorio del Comune di Povoletto, i terreni agricoli sono esenti, in quanto il comune rientra fra quelli citati nell'allegato A della predetta circolare, per i quali è prevista l'esenzione per i terreni agricoli, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitare ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;

**CONSIDERATO** altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

**RICHIAMATO** l'art.10 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, che, tenuto conto del disposto dell'art.13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto:

- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- che il Consiglio Comunale, con la deliberazione di fissazione delle aliquote può equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore



di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**CONSIDERATO** che detta ultima assimilazione (unità immobiliare concessa in comodato) non è più applicabile, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l'ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti;

**VISTO** l'art.1, comma 380 della Legge n.228 del 24/12/2012, che ha riservato allo Stato il solo gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

**ATTESO** che è confermato il potere regolamentare dei comuni ai sensi art. 59, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed in particolare l'applicabilità all'IMU della lett. g) del medesimo comma che recita: " i Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso";

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27.01.2011 con la quale, ai sensi del citato articolo e dell'art. 12 del "Regolamento Comunale per l' imposta comunale sugli immobili" sono stati determinati i valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini del calcolo imponibile ICI e ritenuto opportuno confermare detti valori anche ai fini del calcolo imponibile IMU;

**VISTO** l'art.13, comma 6 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU che stabilisce in € 12,00 l'importo minimo al di sotto del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi;

**CONSIDERATO**, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

**VISTO:**

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;



**DATO ATTO** che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e succ.mod.ed integr.; all' art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214 e succ.mod. ed integr; alla legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); alla legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016); alla L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**CONSIDERATE**, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2016;

**RITENUTO OPPORTUNO** mantenere per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni già approvate per l'anno 2015 con atto del Consiglio Comune n.16 del 09/07/2015, compresi i valori di riferimento per le aree edificabili, al fine di non aggravare il carico fiscale ai contribuenti;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**ATTESO** che gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. , astenuti n. su n. Consiglieri presenti e votanti,

### **PROPONE**

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;

2. di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria anno 2016:

a) aliquota di base 0,76 per cento;

b) aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore di:

- abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria);

3. di confermare per l'anno 2016 la detrazione d'imposta nella misura di € 200,00 (rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica) a favore di:

-abitazioni principali classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria);

-alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4.di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di confermare, ai fini del calcolo dell'imponibile dell'Imposta Municipale propria, i valori venali di riferimento delle aree edificabili determinati con deliberazione giuntale n. 21 del 27.01.2011.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti...

## PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.05.2004 n. 17, in quanto delibera collegata al Bilancio di Previsione.







# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

## RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

### PROPOSTA N.25 del 27-05-16

Ufficio: **RAGIONERIA**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016**

#### Seduta Consiliare del

Presenti Assenti			Presenti Assenti		
ROMITO ANDREA			GARDELLINI MICHELE		
CECUTTI TIZIANO			ROMEO GAETANO		
MARCHINA PAOLO			FLORAN CLAUDIO		
SARA ALESSANDRO			CORNELIO LUCA		
FORNASIER ALESSANDRO			VIDONI ANDREA		
CATTAROSSO ELISABETTA			SGUAZZERO LUCA		
BERTOLUTTI CLAUDIO			BELTRAME LORENA		
BALLICO PIETRO			PICCO FLAVIO		
MERLUZZI LORENZO					

APPROVATA normale

APPROVATA immediatamente eseguibile

APPROVATA salvo ratifica + controllo

RINVIATA

# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

---

## PARERE SU PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267)

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016**

---

**Ufficio: RAGIONERIA**

---

### ***PARERE TECNICO***

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Tecnico

Povoletto, li

Il Responsabile Servizio  
PASCOLO STEFANIA

---

### ***PARERE CONTABILE***

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Contabile

Povoletto, li

Il Responsabile Servizi Finanziari  
PASCOLO STEFANIA



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il successivo comma 683, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
  - abitazione principale: 6 per mille;
  - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
  - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;

**VISTA** la delibera di data odierna con cui si è provveduto ad approvare le aliquote, le detrazioni, le assimilazioni all'abitazione principale e i valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini IMU per l'anno 2016;

**CONSIDERATO** che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale dell'80% stabilita dal Comune nel Regolamento TASI vigente). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

**CONSIDERATO** anche che, per espressa previsione di legge, l'esclusione della TASI di cui sopra, è estesa alle fattispecie di fabbricati assimilati all'abitazione principale per legge o dal regolamento comunale e precisamente:

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;



- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**CONSIDERATO** che l'assimilazione all'abitazione dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito, come prevista dal regolamento comunale IMU, non è più applicabile, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l'ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti;

**CONSIDERATO**, altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

**CONSIDERATO** anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura stabilita con il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, pari al 20% per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 09/07/2015 con la quale sono state stabilite le aliquote TASI per l'anno 2015;

**CONSIDERATO**, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

**RITENUTO**, per quanto sopra detto di confermare l'applicazione della la TASI ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;

**CONSIDERATO** che, al fine di assicurare la parziale copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2016 delle seguenti aliquote TASI:



<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
<b>Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1-A/8-A/9</b>	<b>0 per mille</b>
<b>Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9), nonché fabbricati assimilati all'abitazione principale di cui all'art.13, comma 2 D.L.201/2011 conv. in L.214/2011, di seguito elencati:</b> <b>-Anziani e disabili</b> (unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che abbiano assunto la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, non locata) <b>-Casa coniugale</b> (casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) <b>-Forze di polizia</b> (immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica) <b>-Cooperative edilizie a proprietà indivisa</b> (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari); <b>-Alloggi sociali</b> (come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/08/2008) <b>-AIRE</b> (Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non locata o data in comodato d'uso)	<b>esenti</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>esenti</b>
<b>Altri immobili (comprese le aree edificabili)</b>	<b>0 per mille</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola</b>	<b>1,00 per mille</b>

VALUTATO che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di previsione 2016, per i seguenti importi:

Servizi indivisibili	Costi
Viabilità e illuminazione pubblica (missione 10 e programma 5)	€ 463.275,00
Servizio polizia Municipale (missione 3 e programma 1)	€ 126.500,00
TOTALE	€ 589.775,00

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con propria deliberazione n.18 del 25/08/2014, per quanto non superato da modifiche normative intervenute successivamente alla sua adozione;

**VISTO:**

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di

previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti...

#### PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'annualità 2016 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Aliquote TASI	
Descrizione	Aliquota
1. Servizi indivisibili	0,15%
2. Servizi indivisibili	0,15%
3. Servizi indivisibili	0,15%
4. Servizi indivisibili	0,15%
5. Servizi indivisibili	0,15%
6. Servizi indivisibili	0,15%
7. Servizi indivisibili	0,15%
8. Servizi indivisibili	0,15%
9. Servizi indivisibili	0,15%
10. Servizi indivisibili	0,15%
11. Servizi indivisibili	0,15%
12. Servizi indivisibili	0,15%
13. Servizi indivisibili	0,15%
14. Servizi indivisibili	0,15%
15. Servizi indivisibili	0,15%
16. Servizi indivisibili	0,15%
17. Servizi indivisibili	0,15%
18. Servizi indivisibili	0,15%
19. Servizi indivisibili	0,15%
20. Servizi indivisibili	0,15%
21. Servizi indivisibili	0,15%
22. Servizi indivisibili	0,15%
23. Servizi indivisibili	0,15%
24. Servizi indivisibili	0,15%
25. Servizi indivisibili	0,15%
26. Servizi indivisibili	0,15%
27. Servizi indivisibili	0,15%
28. Servizi indivisibili	0,15%
29. Servizi indivisibili	0,15%
30. Servizi indivisibili	0,15%
31. Servizi indivisibili	0,15%
32. Servizi indivisibili	0,15%
33. Servizi indivisibili	0,15%
34. Servizi indivisibili	0,15%
35. Servizi indivisibili	0,15%
36. Servizi indivisibili	0,15%
37. Servizi indivisibili	0,15%
38. Servizi indivisibili	0,15%
39. Servizi indivisibili	0,15%
40. Servizi indivisibili	0,15%
41. Servizi indivisibili	0,15%
42. Servizi indivisibili	0,15%
43. Servizi indivisibili	0,15%
44. Servizi indivisibili	0,15%
45. Servizi indivisibili	0,15%
46. Servizi indivisibili	0,15%
47. Servizi indivisibili	0,15%
48. Servizi indivisibili	0,15%
49. Servizi indivisibili	0,15%
50. Servizi indivisibili	0,15%
51. Servizi indivisibili	0,15%
52. Servizi indivisibili	0,15%
53. Servizi indivisibili	0,15%
54. Servizi indivisibili	0,15%
55. Servizi indivisibili	0,15%
56. Servizi indivisibili	0,15%
57. Servizi indivisibili	0,15%
58. Servizi indivisibili	0,15%
59. Servizi indivisibili	0,15%
60. Servizi indivisibili	0,15%
61. Servizi indivisibili	0,15%
62. Servizi indivisibili	0,15%
63. Servizi indivisibili	0,15%
64. Servizi indivisibili	0,15%
65. Servizi indivisibili	0,15%
66. Servizi indivisibili	0,15%
67. Servizi indivisibili	0,15%
68. Servizi indivisibili	0,15%
69. Servizi indivisibili	0,15%
70. Servizi indivisibili	0,15%
71. Servizi indivisibili	0,15%
72. Servizi indivisibili	0,15%
73. Servizi indivisibili	0,15%
74. Servizi indivisibili	0,15%
75. Servizi indivisibili	0,15%
76. Servizi indivisibili	0,15%
77. Servizi indivisibili	0,15%
78. Servizi indivisibili	0,15%
79. Servizi indivisibili	0,15%
80. Servizi indivisibili	0,15%
81. Servizi indivisibili	0,15%
82. Servizi indivisibili	0,15%
83. Servizi indivisibili	0,15%
84. Servizi indivisibili	0,15%
85. Servizi indivisibili	0,15%
86. Servizi indivisibili	0,15%
87. Servizi indivisibili	0,15%
88. Servizi indivisibili	0,15%
89. Servizi indivisibili	0,15%
90. Servizi indivisibili	0,15%
91. Servizi indivisibili	0,15%
92. Servizi indivisibili	0,15%
93. Servizi indivisibili	0,15%
94. Servizi indivisibili	0,15%
95. Servizi indivisibili	0,15%
96. Servizi indivisibili	0,15%
97. Servizi indivisibili	0,15%
98. Servizi indivisibili	0,15%
99. Servizi indivisibili	0,15%
100. Servizi indivisibili	0,15%
TOTALE	0,15%



<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
<b>Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1-A/8-A/9</b>	<b>0 per mille</b>
<b>Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9), nonché fabbricati assimilati all'abitazione principale di cui all'art.13, comma 2 D.L.201/2011 conv. in L.214/2011, di seguito elencati:</b> <b>-Anziani e disabili</b> (unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che abbiano assunto la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, non locata) <b>-Casa coniugale</b> (casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) <b>-Forze di polizia</b> (immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica) <b>-Cooperative edilizie a proprietà indivisa</b> (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari); <b>-Alloggi sociali</b> (come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/08/2008)  <b>-AIRE</b> (Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non locata o data in comodato d'uso)	<b>esenti</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>esenti</b>
<b>Altri immobili (comprese le aree edificabili)</b>	<b>0 per mille</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola</b>	<b>1,00 per mille</b>

3. di dare atto che, nella determinazione delle aliquote TASI si è rispettato il vincolo prescritto all'art. 1) comma 677 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di dare atto che il gettito TASI stimato in circa € 25.000,00 assicura la copertura dei costi dei servizi indivisibili nella misura del 4,24%;
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Con voti...

**PROPONE**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.05.2004 n. 17.





# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

## RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

### PROPOSTA N.26 del 27-05-16

**Ufficio: RAGIONERIA**

**OGGETTO: ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2016 - CONFERMA**

#### Seduta Consiliare del

Presenti Assenti			Presenti Assenti		
ROMITO ANDREA			GARDELLINI MICHELE		
CECUTTI TIZIANO			ROMEO GAETANO		
MARCHINA PAOLO			FLORAN CLAUDIO		
SARA ALESSANDRO			CORNELIO LUCA		
FORNASIER ALESSANDRO			VIDONI ANDREA		
CATTAROSSO ELISABETTA			SGUAZZERO LUCA		
BERTOLUTTI CLAUDIO			BELTRAME LORENA		
BALLICO PIETRO			PICCO FLAVIO		
MERLUZZI LORENZO					

APPROVATA normale

APPROVATA immediatamente eseguibile

APPROVATA salvo ratifica + controllo

RINVIATA



# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

---

## PARERE SU PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267)

**OGGETTO: ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2016 - CON=**  
**FERMA**

---

**Ufficio: RAGIONERIA**

### ***PARERE TECNICO***

---

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Tecnico

Povoletto, li

Il Responsabile Servizio

PASCOLO STEFANIA

### ***PARERE CONTABILE***

---

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Contabile

Povoletto, li

Il Responsabile Servizi Finanziari

PASCOLO STEFANIA

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 48, comma 10, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

**VISTO** l'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998;

**VISTA** la delibera del Consiglio comunale n. 9 del 19.02.2007 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef prevedendo l'applicazione dell'aliquota nella percentuale dell'0,4%;

**RICHIAMATO** il Titolo II - "PROGRAMMAZIONE E BILANCI" del T.U. Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** di confermare per il 2016 l'addizionale IRPEF prevista con Regolamento e fissata nella misura complessiva dello 0,4 %;

**VISTI** i pareri espressi a sensi dell'art. 49 del .D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli

### **P R O P O N E**

1. di confermare per l'anno 2016 l'addizionale comunale IRPEF nella misura dell'0,4% fissata con Regolamento comunale approvato dalla deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 19.02.2007;
2. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come stabilito nel D.M. 31 maggio 2002.

Indi con votazione separata

### **P R O P O N E**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.05.2004 n. 17.







# COMUNE DI POVOLETTTO

PROVINCIA DI UDINE

## RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

### PROPOSTA N.27 del 27-05-16

Ufficio: **RAGIONERIA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI ANNO 2016**

#### Seduta Consiliare del

Presenti Assenti			Presenti Assenti		
ROMITO ANDREA			GARDELLINI MICHELE		
CECUTTI TIZIANO			ROMEO GAETANO		
MARCHINA PAOLO			FLORAN CLAUDIO		
SARA ALESSANDRO			CORNELIO LUCA		
FORNASIER ALESSANDRO			VIDONI ANDREA		
CATTAROSSO ELISABETTA			SGUAZZERO LUCA		
BERTOLUTTI CLAUDIO			BELTRAME LORENA		
BALLICO PIETRO			PICCO FLAVIO		
MERLUZZI LORENZO					

APPROVATA normale

APPROVATA immediatamente eseguibile

APPROVATA salvo ratifica + controllo

RINVIATA

# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

---

## PARERE SU PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267)

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI IN=**  
**CARICHI ESTERNI ANNO 2016**

---

**Ufficio: RAGIONERIA**

### ***PARERE TECNICO***

---

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Tecnico

Povoletto, li

Il Responsabile Servizio

TESSITORI ELISABETTA

### ***PARERE CONTABILE***

---

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Contabile

Povoletto, li

Il Responsabile Servizi Finanziari

PASCOLO STEFANIA



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 267/2000, che prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materia;

- l'art. 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) a mente del quale "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 15/02/2005 con la quale la Corte dei Conti ha definito il significato delle accezioni "incarico di ricerca, studio e consulenza" nel modo che segue:

- *incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (es.: studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente, studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi);*
- *incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione (raccolta organica di materiale che consenta all'ente di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali e che si concretizzi in un esito ben definito ovvero in una relazione scritta che evidenzi la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incaricato fornendo un valore aggiunto rispetto alla semplice raccolta del materiale);*
- *consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti (es.: prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione, idonee ad orientare l'azione dell'Ente);*

DATO ATTO che la magistratura contabile ha altresì precisato che detti incarichi hanno per contenuto la prestazione d'opera intellettuale così come disciplinata dagli artt. 2229 – 2238 del c.c. e che, al fine di valutare se un incarico rientri o meno in una delle categorie sopra descritte, occorre avere riguardo non tanto alla sua qualificazione formale, quanto al contenuto dell'atto di conferimento e, dunque, alla prestazione sostanziale sottostante;

CONSIDERATO che trattasi di prestazioni che richiedono l'elevata professionalità e specializzazione e che l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 3, comma 76 della legge n. 244/2007, nell'ambito di prestazioni di natura temporanea ed altamente qualificate, prevede il requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria" anche per il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa. A tale riguardo la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con parere espresso in data 21.01.2008 ha osservato che il requisito della particolare professionalità deve fare ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente;



PRESO ATTO che la Corte dei Conti con la sua citata deliberazione ha altresì precisato che, nell'attribuzione degli incarichi esterni occorre seguire i seguenti criteri, già ribaditi dalla Circ. 15 luglio 2004, n. 4 della Funzione Pubblica:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
- inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- indicazione della durata dell'incarico;
- proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione;

ATTESO che la Corte dei conti con parere delle Sezioni riunite n. 7 del 7 febbraio 2011 specifica che, dalla composizione della spesa per studi e consulenze, debbano escludersi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, con la conseguenza che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non debbono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010;

DATO ATTO, altresì, che non rientrano nella previsione normativa di che trattasi gli incarichi per prestazioni di servizi;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 6 comma 7 della legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa corrente annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;

VISTO il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" con particolare riguardo che, agli artt. 51 e 52, disciplina: limiti, criteri e modalità, esclusioni, per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma e per tutte le tipologie di prestazioni a soggetti estranei all'Amministrazione

TENUTO CONTO, inoltre, che le amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti precettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;

DATO ATTO che il Comune di Povoletto ha istituito il Museo Archeologico denominato "Antiquarium" a Villa Pitotti di Povoletto, a seguito del deposito di beni storico-archeologici provenienti prevalentemente dagli scavi eseguiti nel sito del Castello della Motta di Savorgnano del Torre e da Comuni limitrofi, nonché di collezioni di materiale paleontologico, provenienti dal territorio e da altre provenienze. Nei medesimi locali è stata istituita anche la Mostra del Fossile;

DATO ATTO altresì, che l'art.7 dell'apposito regolamento prevede che l'Antiquarium e la Mostra del fossile siano affidati al "Conservatore" che è responsabile del buon funzionamento dell'istituto. In particolare il Conservatore:

- a) è competente in materia di programmazione e gestione amministrativa e finanziaria della struttura;
- b) sovrintende alla sistemazione dei locali e del materiale, alla conservazione, all'ordinamento, alla catalogazione, allo studio e all'esposizione del patrimonio;



c) si occupa del controllo, della sorveglianza e del miglior utilizzo del personale;  
d) regola la consultazione del posseduto e rilascia permessi per motivi di studio;  
sovrintende al trasferimento dei beni museali per ragioni di restauro o in occasione di prestiti per esposizioni;

RILEVATO che l'incarico di "Conservatore del museo antiquarium e mostra del fossile di Povoletto" in essere, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 09.07.2015 e conferito con determinazione n. 42 del 01/02/2016 scade il prossimo 31/12/2016;

VERIFICATA l'inesistenza, all'interno dell'organizzazione di questo ente, delle figure professionali idonee allo svolgimento degli incarichi di che trattasi;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario approvare il " programma degli incarichi anno 2016";

Il Segretario Comunale spiega l'argomento.

ATTESO che gli interventi dei consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione elettromagnetica ai sensi del "Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Comunale";

**RICHIAMATI:**

il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio interessato, sulla proposta;

il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio finanziario, sulla proposta;

Con voti favorevoli unanimi su n.      Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese

## **P R O P O N E**

1. di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di approvare il programma delle collaborazioni autonome che il Comune di Povoletto ha stipulato per l'anno 2016 indipendentemente dall'oggetto della prestazione, come segue:

Settore interessato	<b>Servizi amministrativi</b>
Professionalità richieste	Specifiche competenze professionali e comprovata esperienza in campo archeologico
Tipo di incarico	Collaborazione autonoma
Motivazioni generali	Affidamento incarico di "Conservatore dell'Antiquarium e Museo del Fossile" per la cura, la custodia e la valorizzazione dell'istituto.
Rilevazione della inesistenza di professionalità interne	L'incarico implica conoscenze specifiche non riscontrabili nell'apparato tecnico e nell'ambito delle figure professionali oggi in servizio presso i servizi amministrativi
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal regolamento	L'affidamento dell'incarico avverrà in conformità alle disposizioni del regolamento ed entro la spesa massima prevista in bilancio.

2. di dare atto che dalla programmazione sono esclusi

–*gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;*

- *gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal D.Lgs. 163/06;*

- *le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08);*

3. di dare infine atto che, qualora in corso d'anno fosse necessario conferire incarichi di cui alla citata normativa, si provvederà ad apportare le conseguenti variazioni al programma annuale.



# COMUNE DI POVOLETTTO

PROVINCIA DI UDINE

## RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

### PROPOSTA N.28 del 27-05-16

Ufficio: **RAGIONERIA**

**OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018**

#### Seduta Consiliare del

Presenti Assenti			Presenti Assenti		
ROMITO ANDREA			GARDELLINI MICHELE		
CECUTTI TIZIANO			ROMEO GAETANO		
MARCHINA PAOLO			FLORAN CLAUDIO		
SARA ALESSANDRO			CORNELIO LUCA		
FORNASIER ALESSANDRO			VIDONI ANDREA		
CATTAROSSO ELISABETTA			SGUAZZERO LUCA		
BERTOLUTTI CLAUDIO			BELTRAME LORENA		
BALICO PIETRO			PICCO FLAVIO		
MERLUZZI LORENZO					

APPROVATA normale

APPROVATA immediatamente eseguibile

APPROVATA salvo ratifica + controllo

RINVIATA



# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

---

## PARERE SU PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267)

**OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE  
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018**

---

**Ufficio: RAGIONERIA**

---

### ***PARERE TECNICO***

---

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Tecnico

Povoletto, li

Il Responsabile Servizio

PASCOLO STEFANIA

### ***PARERE CONTABILE***

---

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Contabile

Povoletto, li

Il Responsabile Servizi Finanziari

PASCOLO STEFANIA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**RICHIAMATO** l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**VISTO** l'art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;

**RICHIAMATO** l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

**RICHIAMATO** inoltre il principio della programmazione di cui citato allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale per l'esercizio 2015 gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011 non sono tenuti alla predisposizione del DUP e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014 (relazione previsionale programmatica), e pertanto il primo DUP è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi;

**CONSIDERATO** che il Comune di Povoletto non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

**CONSIDERATO** che il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

**DATO ATTO** che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

**DATO ATTO** che il Decreto del Ministro dell'Interno del 23 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31-10-2015, ha ulteriormente differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione, ed al 29 febbraio 2016 il termine per l'eventuale nota di aggiornamento al DUP, differendo altresì al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016;

**PRESO ATTO** che, nella Regione Friuli Venezia Giulia, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2016 con decreto dell'assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile n. 441/AAL del 13.04.2016;



**VISTO** pertanto la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 52 del 26.05.2016 e predisposta sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale, così come integrato e modificato secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la delibera n. 3 del 23.02.2016, in fase di prima approvazione dello schema di DUP;

**CONSIDERATO** che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo e pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

**VISTO** il parere di attendibilità e congruità dell'Organo di Revisione sulla nota di aggiornamento al DUP 2016-2018, allegato alla presente deliberazione, espresso in coerenza con lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015);

Con voti...

**PROPONE**

**1) DI APPROVARE** la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018, che si configura come DUP definitivo, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 52 del 26.05.2016 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio, integrato e modificato secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la delibera n. 3 del 23.02.2016;

**2) DI DARE ATTO** che, il DUP rappresenta atto presupposto al bilancio di previsione finanziario.

Successivamente, a seguito di separata votazione

Con voti...

**PROPONE**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.05.2004 n. 17.

**ALLEGATI:**

- A. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018
- B. Parere dell'Organo di Revisione sulla nota di aggiornamento al DUP 2016-2018